

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 12 gennaio 2006

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le seguenti disposizioni dell'accordo del 26 maggio 2005 che completa il contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹, stampate **in grassetto**, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

**«Contratto nazionale mantello 2006 e Accordo sugli adeguamenti dei salari
2006»**

del 26 maggio 2005

Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate d'obbligatorietà generale.

A) Contenuto del Contratto nazionale mantello 2006

Il contenuto del CNM 2006 corrisponde al testo del CNM 2005 e relative appendici con le seguenti modifiche o stralci:

Art. 23 Definizione di orario di lavoro

¹ Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.

² Non è considerato orario di lavoro:

- a) il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro;**
- b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolato.**

³ Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.

¹ Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471.

Art. 24 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)

¹ Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.

² Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: $7 = 52,14$ settimane x 40,5 ore).

³ Per giorni festivi, vacanze, nonché per giorni di assenza individuali in seguito a malattia, infortunio o altre assenze, vengono conteggiate sempre 8,1 ore al giorno. In caso d'inizio o di cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore durante l'anno, l'orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis.

⁴ Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Art. 25 Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte

¹ *Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale):* l'orario di lavoro settimanale per l'anno successivo viene fissato dall'impresa in un calendario di lavoro, al più tardi, entro la fine dell'anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l'impresa tralascia di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, verrà applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo dell'impresa, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni paritetiche locali. Se necessario, essi possono discostarsi dal capoverso 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari.

² *Durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale:* l'orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

- a) minimo 37,5 ore settimanali ($= 5 \times 7,5$ ore) e
- b) massimo 45 ore settimanali ($= 5 \times 9$ ore).

³ *Scostamenti:* nel rispetto del capoverso 2 e dell'orario di lavoro annuale massimo dovuto, l'impresa può modificare il calendario di lavoro per l'intera impresa, o per singole parti (cantieri), e adeguarlo alle nuove esigenze.

⁴ Se il calendario di lavoro viola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione professionale paritetica competente può opporsi con motivazione e respingerlo.

⁵ *Lavoro a sciolte – concetto:* il lavoro a sciolte rappresenta un sistema di orario di lavoro, in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro.

⁶ *Lavoro a sciolte – premesse:* il lavoro a sciolte viene autorizzato², quando:

- a) l'impresa (o consorzio) ha presentato di regola almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori una domanda scritta e motivata,
- b) sussiste una necessità specifica,
- c) è stato elaborato un piano delle sciolte e
- d) sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro

⁷ *Lavoro a sciolte – competenze:* la domanda deve essere presentata alla Commissione paritetica competente, che l'approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse citate al capoverso 6 del presente articolo³.

⁸ *Lavoro a sciolte - supplementi:* ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Al posto di questo supplemento di tempo può essere versato un supplemento di 1 franco per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come verranno regolati i supplementi.

⁹ *Riserva per i lavori in sotterraneo:* per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale al CNM, appendice 12, «Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo».

¹⁰ Il 23 settembre 1998, la CPPS (Commissione professionale paritetica svizzera) ha emanato una direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell'edilizia principale svizzera (appendice 16) che trova applicazione a titolo complementare.

Art. 26 Lavoro supplementare

¹ Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplementare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.

² Se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 20 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.

³ Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di

² Per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale al CNM, appendice 12, «Lavori in sotterraneo».

³ Per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale al CNM, appendice 12, «Lavori in sotterraneo».

pari durata. Nel limite del possibile, egli terrà conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.

⁴ Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine marzo il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %.

⁵ In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal capoverso 4

⁶ Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro, solo se imputabili a una colpa del lavoratore, e se l'ammontare è congruo.

Art. 27 Giorni non lavorativi

¹ La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora.

² In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati all'articolo 27 capoverso 1 CNM. L'impresa deve darne comunicazione alla Commissione paritetica competente almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

³ Tutte le ore prestate di sabato, danno diritto a un supplemento salariale del 25 %. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (appendici).

Art. 28 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie

¹ Per l'introduzione e l'indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le disposizioni di legge. L'approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.

² I lavori che si svolgono all'aperto, in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o che ne impediscono uno svolgimento efficiente (pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.

³ L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Prima dell'interruzione si dovranno interpellare i lavoratori interessati.

⁴ Durante l'interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto, durante l'interruzione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.

⁵ Vengono considerate attività che possono essere ragionevolmente eseguite tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.

⁶ Chi, per l'interruzione del lavoro, fa richiesta di un'indennità a un'assicurazione prevista dalla legge (Assicurazione contro la disoccupazione), per i giorni di carenza previsti dalla legge deve

Art. 29–33

Abrogato

Art. 38 cpv. 2 (Giorni festivi)

² *Indennità per i lavoratori a salario orario*: per il calcolo dell'indennità per i giorni festivi fa stato la media delle ore giornaliere (cfr. art. 24 cpv. 3), da retribuire con il salario base. Il versamento dell'indennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.

Art. 41 Salari base

¹ Per le classi salariali di seguito elencate valgono i salari base su scala nazionale a cui ha diritto un lavoratore come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'articolo 45 CNM.

² I salari base per ogni classe salariale ammontano a franchi al mese, risp. all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5891/32.85	5236/29.15	5041/28.10	4751/26.35	4226/23.55
BLU	5651/31.65	5161/28.80	4971/27.75	4626/25.75	4161/23.25
VERDE	5411/30.45	5091/28.45	4901/27.45	4501/25.15	4101/23.00

L'appendice 9, l'articolo 18 dell'appendice 12, l'articolo 6 dell'appendice 13 e l'articolo 5 capoverso 2 dell'appendice 17 CNM, verranno adeguati conformemente alle cifre dell'articolo 41 capoverso 2 (...).

Art. 47 cpv. 3

Abrogato

Art. 53

Abrogato

Art. 61–63

Abrogato

Appendice 2 del CNM

Abrogato

Appendice 14 del CNM

Abrogato

B) Adeguamenti salariali

Adeguamento dei salari effettivi

1. **Tutti i lavoratori che soddisfanno i requisiti elencati qui di seguito (cfr. 2) hanno diritto, dall'entrata in vigore del presente accordo, a un aumento generale del loro salario effettivo di 106 franchi al mese, risp. di 60 centesimi all'ora. Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**
2. **Hanno diritto all'aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi; questo vale anche per i lavoratori stagionali e i lavoratori con permesso di breve durata che nel 2005 hanno lavorato almeno sei mesi per un'impresa assoggettata al CNM e che nel 2006 lavoreranno per la stessa impresa. Il diritto all'aumento salariale ai sensi della cifra 1 presuppone inoltre la piena abilità al lavoro (cifra qui di seguito cfr. 3).**
3. **Per i lavoratori parzialmente inabili al lavoro in modo duraturo, ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a) CNM, occorre stipulare un accordo scritto individuale sugli aumenti salariali, la cui aliquota può essere inferiore a quelle summenzionate. In caso di divergenze viene applicato l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

Salari base

In applicazione dell'articolo 41 CNM 2005 viene stabilita qui di seguito la ripartizione geografica dei salari base.

Art. 1 Salari base

Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri:

Salario orario	Classe salariale
	V (capi)
ROSSA 32.85	Regione di Basilea¹
BLU 31.65	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto², Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo³, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 30.45	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Ticino.
	Q (lavoratori diplomati)
ROSSA 29.15	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo.
BLU 28.80	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Bergell, Brusio, Poschiavo, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 28.45	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell, escluso il Comune di Maloja), Ticino.

¹ Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein)

² Svitto (esclusi i distrette March e Höfe)

³ San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe)

Salario orario	Classe salariale
A (lavoratori qualificati)	
ROSSA 28.10	Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo.
BLU 27.75	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Bergell, Brusio, Poschiavo, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 27.45	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell escluso il Comune di Maloja), Ticino.
B (lavoratori edili con conoscenze professionali)	
ROSSA 26.35	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo.
BLU 25.75	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE 25.15	
C (lavoratori edili)	
ROSSA 23.55	Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo.
BLU 23.25	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Bergell, Brusio, Poschiavo, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo.
VERDE 23.00	Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell escluso il Comune di Maloja).
Salario mensile	Classe salariale
V (capi)	
ROSSA 5891	Regione di Basilea.
BLU 5651	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta

Salario mensile	Classe salariale
	(senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 5411	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	Q (lavoratori diplomati)
ROSSA 5236	Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 5161	Berna – esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.
VERDE 5091	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
	A (lavoratori qualificati)
ROSSA 5041	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 4971	Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.

Salario mensile	Classe salariale
VERDE 4901	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Biemme, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
	B (lavoratori edili con conoscenze professionali)
ROSSA 4751	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 4626	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Bergell, Brusio, Poschiavo, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 4501	Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell escluso il Comune di Maloja), Ticino.
	C (lavoratori edili)
ROSSA 4226	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU 4161	Argovia, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Biemme, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE 4101	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Biemme, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino.

Quadro generale della ripartizione geografica dei salari base

Salari base										
	Classi salariali									
	V		Q		A		B		C	
	ora	mese	ora	mese	ora	mese	ora	mese	ora	mese
Argovia	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B
Appenzello Interno ed Esterno	B	B	V	V	V	V	B	B	B	V
Regione di Basilea¹	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Berna										
– Distretti amministrativi Courtelary, La Neuveville, Moutier	B	B	B	R	B	B	B	B	B	B
– Distretti amministrativi Aarberg, Aarwangen, Bienne, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (esclusi i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A.	V	V	B	V	B	V	B	B	B	V
– Berna (resto del territorio cantonale)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Friburgo	B	B	B	B	B	B	B	B	R	B
Ginevra	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R
Glarona	B	V	B	V	B	V	B	B	B	V
Grigioni	B	B²	B²	V	B²	V	B	B²	B²	V
	B	V³	V³	V	V³	V	B	V³	V³	V

¹ BL/BS/SO (distretti Dorneck e Thierstein)

² Esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell, ma incluso il Comune di Maloja

³ Distretti di Brusio, Poschiavo, Bergell escluso il Comune di Maloja

Salari base										
	Classi salariali									
	V		Q		A		B		C	
	ora	mese	ora	mese	ora	mese	ora	mese	ora	mese
Giura	B	B	R	B	B	B	B	B	R	B
Lucerna	B	B	B	V	B	V	B	B	B	B
Neuchâtel	B	B	R	B	B	B	B	B	R	B
Nidvaldo, Obvaldo	B	B	B	V	B	V	B	B	B	B
Sciaffusa	B	B	B	V	B	V	B	B	B	V
Svitto⁴	B	B	B	V	B	V	B	B	B	B
Soletta⁵	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
San Gallo										
– Città	B	B	B	B⁶	B	B⁶	B	B	B	B⁶
– Cantone ⁷	B	B	B	V⁸	B	V⁸	B	B	B	V⁸
Ticino	V	V	V	V	V	V	B	V	B	V
Turgovia	B	B	B	B	B	B	B	B	R	B
Uri	B	B	B	V	B	V	B	B	B	B
Vaud	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R
Vallese	B	B	B	B	B	B	B	B	R	B
Zugo	B	B	B	V	B	V	B	B	B	B
Zurigo	B	B	R	B	R	B	R	B	R	B

⁴ Esclusi i distretti March e Höfe

⁵ Esclusi i distretti Dorneck e Thierstein

⁶ Inclusi il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach

⁷ Inclusi i distretti March e Höfe

⁸ Esclusi il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach

Appendice 12

Art. 18 Salari di base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'articolo 41 CNM:

Zona	Classe				
	V	Q	A	B	C
ROSSO	5891/32.85	5236/29.15	5041/28.10	4751/26.35	4226/23.55

Appendice 13

Art. 6 cpv. 2

² In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari di base (mensili e orari) corrispondenti al salario base di zona blu secondo l'articolo 41 CNM:

Zona	Classe				
	V	Q	A	B	C
BLU	5651/31.65	5161/28.80	4971/27.75	4626/25.75	4161/23.25

Appendice 17

Art. 5 cpv. 2

² Salario base: Per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente Convenzione addizionale valgono, in deroga all'articolo 41 del CNM, al minimo i seguenti salari base:

Zona	Classe				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5891	5236	5041	4751	4226
BLU	5651	5161	4971	4626	4161

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla lettera B dell'accordo del 26 maggio 2005.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2006 e ha effetto sino al 30 settembre 2007.

12 gennaio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz